

« Ora, avendo il comune, in data 28 maggio 1914, riassunta la sua domanda per ottenere la concessione di una zona di spiaggia del predetto lago, nella quale è compresa quella precedentemente richiesta e non ottenuta, questo Ministero ha disposto che su di essa venga eseguita la regolare istruttoria prescritta dal regolamento approvato con Regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726; e questa non è stata ancora ultimata, attendendosi tuttora i risultati degli accertamenti disposti presso i competenti uffici di Verona.

« Lo scrivente assicura l'onorevole interrogante che l'Amministrazione curerà quanto è necessario per affrettare il più che sia possibile la definizione — secondo giustizia — di questa annosa questione; e si augura che le presenti dichiarazioni valgano a indurre in quella popolazione un'attesa serena e fiduciosa nelle provvidenze del Ministero.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BASLINI ».

Sarrocchi. — *Ai ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere: se — prese in accurato esame le disposizioni degli articoli 37 della legge 4 luglio 1897, n. 414, e 24 della legge 23 aprile 1911, n. 909 — credano di poter confermare ed approvare il parere espresso dal Ministero delle finanze (e portato a notizia dei prefetti e degli uffici dipendenti con la circolare 19 agosto 1914, n. 269, del Ministero di agricoltura) per l'applicabilità della tassa di bollo ai segnali, in legno o metallo, indicanti il divieto di caccia previsto dall'articolo 428 del Codice penale; o se invece — considerato che l'articolo 37 della legge del 1897, dichiara esenti da bollo tutte « le iscrizioni incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno a qualunque scopo siano dirette » e che questa « esenzione è espressamente confermata dall'articolo 24 della legge del 1911 » e considerando anche che i segnali indicanti il divieto di caccia non sono, di regola, affissi od esposti in luogo pubblico, ma sulle linee di confine fra proprietà private — riconoscano l'inapplicabilità della tassa, e in ogni caso, l'opportunità di revocare le istruzioni date con la circolare sopra citata, riserbandosi di disciplinare sotto ogni aspetto la materia delle « bandite » col disegno di legge sulla caccia, di cui è da augurarsi prossima la discussione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di agricoltura si associa alla risposta data all'onorevole interrogante dal Ministero delle finanze per la parte relativa all'applicabilità della tassa di bollo ai segnali indicanti il divieto di caccia, ed al sistema di percezione della tassa sugli avvisi, fatti su materia diversa dalla carta, sistema che potrà essere disciplinato in apposito disegno di legge, indipendentemente da altro eventuale disegno di legge circa l'esercizio della caccia.

« *Il sottosegretario di Stato*
« COTTAFANI ».

Soleri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, considerato il non grande numero degli iscritti delle classi 1894 e 1895 che frequentano le scuole secondarie, l'esigenza anche maggiore di continuità che tali studi presentano in confronto di quelli universitari e il gravissimo danno che l'immediata chiamata sotto le armi rappresenterebbe per i detti giovani, costretti ad interrompere, se non ad abbandonare, gli studi secondari in corso, non creda disporre, anche per parità di trattamento, che la facoltà consentita e conservata agli studenti universitari di ritardare il loro servizio, sia estesa, salvo il caso di guerra e limitatamente a non più di due anni, ai giovani che frequentano le scuole secondarie, iscritti alla prima categoria della classe 1895 chiamata sotto le armi con otto mesi di anticipo, e a quelli di seconda categoria della classe del 1894 ».

RISPOSTA. — « La chiamata con anticipazione della classe 1895 è perfettamente legale e fu imposta da esigenze che sarebbe superfluo esporre. L'anticipazione può contrariare alcuni particolari interessi, tra cui quelli della carriera scolastica di alcuni studenti di scuole medie, ai quali non è però possibile consentire di prestare con ritardo il servizio militare cui sono obbligati.

« La legge sul reclutamento non ammette per i predetti studenti alcuna proroga nella presentazione alle armi. Occorrerebbe quindi che il Governo emanasse all'uopo apposita disposizione eccezionale, che non può certamente ritenersi ora opportuna, soprattutto perchè le stesse esigenze militari che hanno consigliata l'anticipazione delle operazioni della leva sulla classe 1895, impongono che tutti i giovani, i quali hanno